



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro

Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Silvia Rigon, all'udienza dell'1.4.2010, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella controversia iscritta al n. 959/08 R.G. e promossa con ricorso del 30.12.2008

DA:

ACEGAS APS s.p.a, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluca Spolverato ed Elisa Pavanello del foro di Padova, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alessandro Cuccagna, a Trieste, via Beccaria 8, come da procura a margine della memoria di costituzione ex art. 28 Stat. Lav.

-ricorrente opponente-

CONTRO

FIADEL, settore Multiutility Trieste, in persona del segretario provinciale Franco Gei, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Carniello, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Antonio Florean, con studio a Trieste, Foro Ulpiano 6, come da procura a margine del ricorso ex art. 28 l. 300/70

-resistente -

CONCLUSIONI:

Per Acegas Aps s.p.a.:

Disattesa ogni contraria eccezione e istanza, revocare il decreto emanato inter partes in data 12 dicembre 2008 e respingere integralmente le domande proposte dalla Organizzazione sindacale in epigrafe.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.

Per Fiadel:

1. respingere l'opposizione contro il provvedimento oggi impugnato con conferma dello stesso. 2 condannarsi la società ACEGAS APS s.p.a. alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di entrambe le fasi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto:

L'opposizione merita accoglimento.

1) I fatti in relazione ai quali è stata contestata e accertata l'antisindacalità della condotta da parte di Acegas APS:

I fatti denunciati dal sindacato Fiadel con il ricorso ex art. 28 L. 300/70 riguardavano quanto accaduto in occasione degli scioperi degli addetti al termovalorizzatore di Trieste proclamati dal sindacato ricorrente per il 30 settembre 2008 e per il successivo 28 ottobre 2008.

Con riguardo al primo sciopero Fiadel contestava ad Acegas APS di non aver concordato con la rsa e con la segreteria provinciale i criteri per l'individuazione dei dipendenti da comandare in servizio durante lo sciopero e di non aver, comunque, comunicato i criteri prescelti. In relazione al primo sciopero, l'organizzazione sindacale contestava altresì il provvedimento disciplinare (sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per cinque giorni) irrogato ad un suo iscritto, xxxxxxxxxxxxxxxx, sanzionato per aver portato l'impianto al c.d. minimo tecnico, in adesione allo sciopero.

Con riguardo invece al secondo sciopero Fiadel denunciava il comportamento di Acegas Aps spa la quale, per il tramite di alcuni suoi dirigenti, aveva fatto pressione sui comandati perché prestassero la loro consueta attività, con ciò violando il diritto individuale di sciopero dei comandati.

I comportamenti denunciati costituivano secondo parte ricorrente espressione di una volontà antisindacale, per cui chiedeva al giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 28 l. 300/1970, di ordinarne la cessazione e la rimozione degli effetti.

Con l'opposto decreto del 15.12.2008 il Giudice del lavoro di Trieste, accogliendo parzialmente il ricorso, dichiarava: 1) la mancanza di interesse di parte ricorrente a una pronuncia con riferimento alla mancata comunicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori comandati, in quanto Acegas aveva riconosciuto il proprio errore per non aver comunicato il piano dei servizi (cd. ordine di servizio) alle oo.ss. in occasione del primo sciopero e, in occasione del secondo sciopero, aveva correttamente adempiuto ai propri obblighi di informazione e in ogni caso i

criteri di individuazione del personale comandato non vanno concordati di volta in volta, perché sono stabiliti dall'accordo nazionale 1 marzo 2001; b) l'antisindacalità della condotta Acegas per aver irrogato la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione al sig. xxxxxxxxx, in quanto il dipendente poteva ridurre il carico in conformità a quanto previsto dagli accordi aziendali del 9 maggio e del 15 aprile 2002, da considerarsi vincolanti sebbene non validati dalla Commissione di Garanzia; c) l'antisindacalità della condotta di Acegas Aps per aver imposto ai turnisti in sciopero di far funzionare il termovalorizzatore al massimo comunque nella normalità e non entro i limiti tecnici consentiti dalle parti collettive con gli accordi del 2000 e del 2002, accordi ancora vincolanti perché mai disdettati. Per l'effetto, annullava la sanzione irrogata all'xxxxxxx, ordinando ad Acegas APS di rispettare in occasione dei prossimi scioperi gli accordi sottoscritti anche Fiadel.

Questo giudice, al contrario, non ritiene che la condotta posta in essere dalla Acegas Aps in occasione degli scioperi del personale del termovalorizzatore di Trieste del 30.9.08 e del 28.10.08 presenti profili di antisindacalità.

La decisione impone alcune precisazioni generali.

2) In generale: sui soggetti obbligati, ex lege 146/1990, al rispetto delle prestazioni indispensabili e sulle fonti di determinazione delle prestazioni indispensabili.

Come noto, la *ratio* della legge 146/1990 consiste nel contemperamento del diritto di sciopero con gli altri diritti della persona, costituzionalmente tutelati (alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione e alla libertà di comunicazione), diritti suscettibili di potenziale conflitto (art. 1 L. 146/1990).

Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali rientra, ex art. 1, comma 2, lett. a) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi.

L'art. 2, comma 2, stabilisce tra l'altro che le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e in relazione alla natura del servizio e alle esigenze della sicurezza, nonché della salvaguardia dell'integrità degli impianti, concordano nei contratti collettivi le prestazioni che sono tenute ad assicurare nonché le modalità e le procedure di erogazione. Le misure stabilite dai contratti collettivi possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni e indicare, in tal caso, le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati.

La fonte per eccellenza di disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, in particolare di determinazione delle prestazioni indispensabili, è dunque quella collettiva, nella consapevolezza che solo con il consenso delle parti sociali e quindi con regole concordate e condivise il conflitto possa essere efficacemente regolamentato.

Tuttavia, in ragione degli interessi coinvolti, la legge n. 146/90 ha affidato alla Commissione di garanzia – autorità amministrativa indipendente – il compito di valutare l'idoneità delle prestazioni indispensabili individuate ai sensi del comma 2. E l'art. 13 comma 1, lett. a) disciplina la cosiddetta procedura di validazione, attribuendosi peraltro – espressamente a seguito della legge di modifica n. 83/00 – alla delibera della Commissione di Garanzia il valore di provvisoria regolamentazione, in assenza di valido accordo sulla proposta in precedenza sottoposta alle parti.

Pertanto, da un lato le prestazioni indispensabili - che l'impresa erogatrice dei servizi essenziali (oltre ai soggetti che promuovono lo sciopero o vi aderisce e quelli che lo esercitano) è tenuta a garantire al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con gli altri diritti costituzionalmente garantiti - vanno concordate con le organizzazioni sindacali; dall'altro, tuttavia, in ragione degli interessi coinvolti, che sono di natura pubblica – gli interessi degli utenti del servizio pubblico essenziale - i contratti collettivi che individuano le prestazioni indispensabili vanno sottoposti al vaglio della Commissione di Garanzia che ne valuta l'idoneità.

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 l. 146/1990 i lavoratori che richiesti dell'effettuazione delle prestazioni indispensabili non effettuino la propria consueta attività sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione. Al contempo, sempre in base all'art. 4, i legali rappresentanti che erogano servizi essenziali che non osservino le previsioni di cui all'art. 2, comma 2 sulle prestazioni minime o gli obblighi derivanti dai contratti collettivi validati sono soggetti a sanzioni amministrative.

3) In particolare: sulle fonti di determinazione delle prestazioni indispensabili nel settore dell'igiene urbana e nell'ambito aziendale di Agegas APS

Nel settore Igiene Urbana il codice di regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero è stato adottato con l'accordo nazionale 1 marzo

2001, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione 1/31 del 19.4.2001.

Il codice individua all'art. 8 le prestazioni indispensabili che devono essere assicurate in caso di sciopero e all'art.9 stabilisce i criteri di individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi delle prestazioni indispensabili; fissa all'art. 10 i limiti da rispettare a tutela degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi.

Con riguardo al trattamento dei rifiuti l'art. 8 stabilisce che, in caso di sciopero, devono essere trattati i *“rifiuti derivanti dalle prestazioni indispensabili e da altri mezzi eventualmente in servizio, avuto riguardo al personale strettamente necessario alla loro effettuazione e alle caratteristiche tecniche dell'impianto, con la salvaguardia dell'erogazione dell'energia elettrica e/o termica nei servizi a rete”*.

I criteri, invece, d'individuazione del personale da inserire nei piani di servizio per assicurare le prestazioni indispensabili sono stabiliti dalle lettere A e B dell'art. 9, che così recita:

A) *“Le prestazioni indispensabili, di cui al precedente art. 8, saranno garantite attraverso il personale strettamente necessario alla loro completa effettuazione. L'impresa predispone il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, come sopra individuate, e le relative quote di personale, in attuazione di quanto stabilito al precedente comma, entro 20 giorni dalla valutazione di idoneità del presente codice da parte della Commissione di Garanzia. Il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili predisposto dall'impresa, è oggetto di informazione ed esame preventivi tra l'impresa stessa e la RSU o, in mancanza, le RSA, entro 10 giorni della scadenza del termine di 20 giorni di cui al comma precedente. In caso di rilevante dissenso le parti potranno adire il prefetto che deciderà sulla materia. Il piano definito resta valido fino a quando non si renda necessario modificarlo, a seguito di variazioni della gamma delle prestazioni indispensabili nazionalmente individuate. In tal caso l'impresa reitera la procedura di cui ai commi 2 e seguenti. Laddove esistano intese ed accordi collettivi relativi alla individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi gli stessi saranno oggetto di riesame e modifica consensuale entro 30 giorni”*.

La lettera B dello stesso art. 9, ai fini della predisposizione del piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, stabilisce poi i criteri di individuazione dei lavoratori da adibire alle prestazioni indispensabili, prevedendo, in particolare, che

non siano inseriti nel piano dei servizi i lavoratori in riposo o in ferie qualora l'astensione coincida con i giorni di ferie o riposo, nonché, laddove possibile, i rappresentanti delle r.s.u. o, in mancanza, delle r.s.a. e/o delle oo.ss.

L'art. 10 infine stabilisce che il personale comandato deve, in ogni caso, assicurare la sicurezza degli utenti, quella dei lavoratori, nonché garantire la salvaguardia dell'integrità degli impianti, dei macchinari e dei mezzi.

Dal combinato di tali disposizioni risulta dunque che spetta all'impresa e non alle organizzazioni sindacali, definire il piano dei servizi ed individuare il personale strettamente necessario alla completa effettuazione delle prestazioni indispensabili; il piano dei servizi deve in ogni caso rispettare quanto stabilito dall'art. 8 a mente del quale devono essere trattati i rifiuti derivanti dalle prestazioni indispensabili e i rifiuti raccolti dagli altri mezzi eventualmente in servizio; gli accordi preesistenti relativi all'individuazione dei lavoratori da inserire nel piano dei servizi con l'entrata in vigore dell'accordo nazionale dovevano essere oggetto di riesame e di modifica per adeguarne il contenuto alle nuove previsioni; i lavoratori che riposano o sono in ferie non possono essere comandati e quindi, nel caso di lavoro a turni, il personale strettamente necessario va individuato tra i lavoratori in servizio nel giorno dello sciopero.

In sede aziendale, con accordo del 9.6.2000 le parti (OO.SS. e Acegas Aps s.p.a.) stabilivano che *“le prestazioni indispensabili da fornire nella Linea smaltimento rifiuti sono individuate nelle attività di smaltimento, garantendo la conduzione a regime di funzionamento minimo degli impianti a ciclo continuo, escluso il recupero energetico (turbina). In caso di sciopero, il contingente minimo di personale assegnato all'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di via Errera: capoturno, conduttore, gruista, addetto al movimento, pesa (limitatamente all'orario mattutino). Tutto il personale assegnato all'Esercizio necessario all'espletamento delle prestazioni indispensabili come sopra individuate si intende per ciascun turno di lavoro nel quale i servizi sono inseriti e per figure omogenee”*

Successivamente, con accordo del 15.4.2002 le parti concordavano: 1) di attenersi, per quanto riguarda la regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero, a quanto previsto nel verbale nazionale del 1 marzo 2001; 2) di confermare, anche alla luce di quanto previsto dal citato accordo nazionale, la validità del verbale di accordo aziendale del 9 giugno 2000, integrato – per quanto

riguarda i criteri di individuazione del personale esonerato dall'esercizio del diritto di sciopero – con quanto contenuto nell'art. 9 lett. B, 3° comma.

In una nota a verbale poi aggiungevano: “le parti si danno atto che tra le prestazioni minime da fornire nell'ambito del servizio di smaltimento rifiuti sarà garantito esclusivamente – in caso di sciopero – il funzionamento minimo degli impianti a ciclo continuo, con esclusione delle funzioni di recupero energetico (turbina). In considerazione della sussistenza di motivate condizioni operative e/o climatiche, il capoturno può assicurare il funzionamento al minimo della turbina al fine di garantire le necessità di auto sostentamento e di salvaguardia dell'impianto di termovalorizzazione”.

L'organizzazione sindacale e così anche il primo giudice, a sostegno della legittimità della diminuzione del carico del termovalorizzatore da parte dei lavoratori comandati, hanno valorizzato il contenuto di tale nota a verbale dell'accordo aziendale del 15.4.2002.

In realtà, per un verso, convince l'interpretazione che di tale clausola fornisce l'azienda, secondo la quale la nota a verbale va letta in uno con la previsione dello stesso accordo che, per quanto riguarda la regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero, fa rinvio a quanto previsto dall'Accordo nazionale del 1 marzo 2001, e va a specificare non tanto il contenuto dell'art. 8, quanto il contenuto dell'art. 10, chiarendo che nel caso di sciopero dell'intero ciclo (raccolta e trattamento), va assicurato che, per quanti rifiuti vengano versati, l'impianto funzioni almeno al minimo.

In ogni caso, al di là del significato della suddetta clausola, va ribadito che il suddetto accordo aziendale, in quanto non validato dalla Commissione, non poteva costituire fonte di determinazione delle prestazioni indispensabili.

Soltanto l'accordo nazionale dell'1.3.2001 (in particolare l'art. 8) costituiva valida fonte di determinazione delle prestazioni indispensabili, alle quali (anche) l'azienda doveva attenersi; ciò perché né l'accordo aziendale del 2000 né l'accordo del 15.4.2002 hanno superato il vaglio della Commissione di Garanzia.

Perché il contratto collettivo divenga valida fonte di determinazione delle prestazioni indispensabili è necessario che intervenga la delibera di idoneità da parte della Commissione di garanzia, in ragione del fatto che – per tale aspetto – il contratto collettivo non incide soltanto sugli interessi delle parti contrattuali –

ovvero dei loro rappresentati, bensì anche sui diritti fondamentali di soggetti terzi, gli utenti del servizio pubblico essenziale.

Non si tratta, infatti, di stabilire se i suddetti accordi aziendali siano o meno vincolanti tra le parti che li hanno stipulati, ma se essi possano – il che è da escludere - costituire – in mancanza di una valutazione d' idoneità da parte della Commissione di garanzia – valida fonte di determinazione delle prestazioni indispensabili, ai fini della legge 146/2001, nell'ottica quindi del temperamento del diritto di sciopero con la salvaguardia dei diritti fondamentali di soggetti terzi, vale a dire gli utenti del servizio pubblico essenziale.

L'azienda non potrebbe essere obbligata ad attenersi ad accordi aziendali che, poiché non validati dalla Commissione, la potrebbero, in ipotesi, esporre al potere sanzionatorio da parte dell'organo di garanzia.

In occasione dello sciopero aziendale proclamato da FP, CGIL, FEMCA CISL, ULITRASPORTI, FIADEL, UGL ENERGIA per il 5, 9 e 10 febbraio 2007 le organizzazioni sindacali richiamarono i suddetti accordi aziendali del 2000 e del 2002 anche per la parte riguardante le prestazioni indispensabili.

Per parte sua la Acegas APS rispondeva con lettera del 26.1.2007 precisando che non sarebbero stati accettati assetti e modalità di sciopero in difformità dal codice di regolamentazione del settore Igiene Urbana.

La questione veniva in ogni caso sottoposta alla Commissione di garanzia, la quale con delibera del 27.1.2007, ai sensi dell'art. 13 lett. d) l. 146/90, invitava le OO.SS a indicare le prestazioni indispensabili previste dall'accordo nazionale dell'1.3.2001, rilevando che *“gli accordi aziendali del 9 giugno 2000 e del 15 aprile 2002, richiamati dalle oo.ss. nel documento di proclamazione ai fini dell'individuazione delle prestazioni indispensabili non sono stati valutati dalla Commissione ai sensi dell'art. 13 lett. a) della legge 146/1990 e che comunque l'attività di smaltimento e trattamento dei rifiuti rientra nella disciplina generale relativa al settore dell'igiene ambientale contenuta nell'accordo nazionale dell'1 marzo 2001, valutato idoneo con delibera 01/31 del 19 aprile 2001 e pubblicato in G.U. n. 184 del 9 agosto 2001, che individua all'art. 8 le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero”*.

Tutto ciò significa, inequivocabilmente, che l'unica fonte idonea a stabilire le prestazioni indispensabili da assicurare, alla quale le parti – *in primis* l'azienda - si dovevano attenere, nel rispetto della 146/90, era l'accordo nazionale 1 marzo

2001, come anche ricordato dalla Commissione di Garanzia nella delibera del 27 gennaio 2007, mentre alcun valore, a tal fine, potevano avere gli accordi aziendali del 2000 e del 2002, perché mai valutati idonei dalla Commissione.

Incontestata è la circostanza che Acegas si sia attenuta alle previsioni dell'accordo nazionale nella determinazione delle prestazioni indispensabili, unica fonte collettiva valutata idonea dalla Commissione di Garanzia.

In caso di sciopero, l'impresa deve predisporre, ex art. 9 dell'accordo nazionale 1.3.2001, il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili e le relative quote del personale strettamente necessario ad assicurare la completa effettuazione delle prestazioni indispensabili.

In particolare, gli ordini di servizio emanati in occasione dei due scioperi, richiamando l'art. 8 dell'accordo nazionale 1 marzo 2001, stabilivano che si doveva assicurare il *trattamento negli impianti dei rifiuti derivanti dalle prestazioni indispensabili e da altri mezzi eventualmente in servizio, con salvaguardia dell'erogazione dell'energia elettrica*.

Da tale disposizione si ricava, dunque, come correttamente evidenziato dalla difesa Acegas, che i rifiuti derivanti dalle prestazioni indispensabili sono quelli raccolti dal personale comandato in caso di sciopero del servizio di raccolta, e quindi: i rifiuti pericolosi, i rifiuti solidi urbani pertinenti a utenze scolastiche, mense pubbliche, private e di enti assistenziali, ospedali, case di cura e comunità terapeutiche, ospizi centri di accoglienza, orfanotrofi, stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali, caserme e carceri, nonché i rifiuti raccolti dal servizio di pulizia dei mercati, delle aree di sosta attrezzate, delle aree di grande interesse turistico museale.

I rifiuti derivanti da altri mezzi eventualmente in servizio sono quelli invece raccolti dal personale che non è comandato e non sciopera, vale a dire i rifiuti raccolti dal personale non scioperante.

Ciò significa che se il servizio di raccolta non sciopera – come avvenuto in occasione degli scioperi di cui è causa – dovranno essere trattati tutti i rifiuti raccolti ed immessi nell'inceneritore, come conviene anche la difesa dell'organizzazione sindacale, la quale ammette essere “pacifico che le prestazioni indispensabili da garantire siano quelle di cui all'art. 8 dell'accordo nazionale e che nel caso di sciopero del solo impianto di termovalorizzazione debbano essere trattati tutti i rifiuti conferiti dal servizio di raccolta”.

Se invece il servizio di raccolta sciopera, dovranno essere trattati solo i rifiuti che devono essere raccolti (e non tutti i rifiuti devono essere raccolti, ma solo quelli individuati dall'art. 8 e cioè i rifiuti pericolosi, i rifiuti solidi urbani relativi a utenze scolastiche, mense pubbliche ecc.) nonché quelli raccolti da chi non sciopera.

Debbono quindi essere comandati in servizio i dipendenti necessari a far funzionare l'impianto in modo da consentire lo smaltimento dei rifiuti raccolti da chi non sciopera.

E, in tale prospettiva, si spiega la comandata disposta dall'azienda in occasione dei due scioperi di cui si discute, con la quale sono stati comandati tutti i lavoratori turnisti, con esclusione dei lavoratori in riposto, ferie, permessi. I comandati sono stati tutti i soggetti in turno dal momento che, circostanza non contestata, per turno è prevista una risorsa per ogni profilo professionale (capoturno, quadrista conduttore, gruista/piazzista).

In particolare, in occasione dello sciopero del 30 settembre 2008 su 33 dipendenti presenti nell'impianto 18 erano stati comandati, numero corrispondente a tutti i turnisti. Parimenti, in occasione dello sciopero del 28 ottobre 2008, con ordine di servizio n. 31 del 22.10.08, erano stati comandati 16 dipendenti, sei nel turno della mattina, cinque in quelli del pomeriggio e della sera, in particolare un capoturno, l'addetto alla sala controllo, il conduttore, due gruista/piazzista e un addetto alla pesa nel turno del mattino.

Con il suddetto ordine di servizio Acegas precisava che *“i lavoratori comandanti, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 8 lettera d) dell'accordo nazionale 1 marzo 2001, e in considerazione della sicura presenza in servizio di tutti i mezzi afferenti i servizi di raccolta e del conseguente conferimento in impianto dei rifiuti derivanti da tali servizi, dovranno prestare la propria consueta attività mantenendo l'esercizio dell'impianto a regime ordinario al fine di garantire il normale trattamento dei rifiuti conferiti all'impianto nelle 24 ore nonché la normale produzione di energia elettrica e la sua relativa immissione in rete. Nei confronti dei lavoratori che dovessero attuare comportamenti e/o azioni non idonee ad assicurare il corretto espletamento delle prestazioni indispensabili, verranno applicate le norme sanzionatorie di cui all'art. 14 del citato accordo del 1 marzo 2001 fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di competenza della Commissione di Garanzia nonché ogni altra applicazione derivante dal mancato rispetto delle disposizioni del vigente codice disciplinare aziendale”*.

E, come confermato dagli informatori, i lavoratori comandati erano a conoscenza di tale ordine di servizio; in tal senso il turnista Arbull, comandato per lo sciopero del 28.10.08, ha dichiarato *“di essere stato convocato nei giorni antecedenti allo sciopero dall’ing. Gregorio e da altri capi tra cui il dott. Arrighi, Cussigh; venni convocato e mi consegnarono una lettera nella quale si faceva presente che il giorno dello sciopero i carichi sarebbero rimasti ordinari, In precedenza invece in occasione degli altri scioperi avevamo sempre diminuito il carico ai minimi tecnici per evitare danni alla struttura e riducevamo sia lo smaltimento dei rifiuti che la produzione di energia elettrica e ciò per 24 ore e non c’erano mai stati problemi in merito; la lettera che mi è stata consegnata costituiva una novità per me e io chiesi cosa dovessi intendere per carichi ordinari e mi fu risposto che si intendeva di mantenere i carichi come ogni giorno come se lo sciopero non ci fosse. Il tono era comunque cordiale e non violento nei miei confronti.....Tutti i 15 comandati siamo stati convocati e tutti abbiamo ricevuto la lettera con la quale si indicava le modalità della prestazione da tenere”*.

Sulla base di tali premesse, non può allora essere ritenuta antisindacale la condotta datoriale che ha agito nel rispetto dell’accordo nazionale, con un previo ordine di servizio portato a conoscenza dei lavoratori, con ciò uniformandosi alle prescrizioni della Commissione di garanzia.

Va inoltre considerato che, come evidenziato dalla difesa dell’Acegas APS, lo sciopero del solo impianto di termovalorizzatore costituisce un’anomalia perché l’accordo nazionale 1 marzo 2001, all’art. 5, vieta espressamente lo sciopero per singoli livelli, profili o categorie professionali, lo sciopero ad oltranza o per singoli segmenti dell’intero ciclo del servizio, o a scacchiera o lo sciopero bianco.

E la Commissione di garanzia con delibera 01/31 del 19.4.2001 ha per l’appunto chiarito che il servizio di raccolta e trattamento costituisce un processo unitario, non divisibile in singoli segmenti operativi.

Diversamente, lo sciopero proclamato da Fiadel riguardava soltanto i lavoratori addetti all’impianto di termovalorizzazione, vale a dire dell’impianto di trattamento dei rifiuti, una parte (quindi un segmento) dell’intero ciclo, il quale comprende la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti in un unitario processo aziendale; in quanto tale era sciopero illegittimo, perché vietato dall’accordo nazionale di regolamentazione dell’1 marzo 2001.

4) Sull'obbligo per i lavoratori comandati di prestare la normale attività lavorativa.

Se tutto ciò non bastasse, decisiva – per escludere qualsiasi profilo di antisindacalità della condotta tenuta da Agegas – è la considerazione che i lavoratori comandati (ovvero richiesti delle prestazioni indispensabili) non scioperano e, dunque, non possono che prestare la consueta attività, perché l'impresa erogatrice del servizio deve, attraverso i comandati, assicurare la completa effettuazione delle prestazioni indispensabili concordate.

In altri termini, i lavoratori comandati – al fine di garantire le prestazioni ritenute, dall'unica fonte abilitata a farlo, indispensabili – in quanto appunto comandati non potevano scioperare, come si ricava dall'art. 2, comma 2, l. 146/90, unitamente all'art. 4 della stessa l. 146, secondo il quale i lavoratori che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni indispensabili, non prestino la propria consueta attività saranno soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione.

In realtà, la disposizione dell'art. 4, l. 146/1990 – nella parte in cui stabilisce che i lavoratori richiesti delle prestazioni indispensabili debbono prestare la loro consueta attività, pena l'applicazione di sanzioni disciplinari - può considerarsi addirittura superflua, perché non potrebbe essere comunque messo in dubbio che il lavoratore comandato, in quanto tale, non sciopera e, quindi, non può che prestare la normale attività.

Ha correttamente evidenziato la difesa di Acegas Aps che, laddove la legge parla di “consueta attività”, fa sì riferimento alle prestazioni indispensabili, ma nel senso che i comandati, prestando la loro consueta attività (vale a dire svolgendo la loro normale prestazione di lavoro), devono assicurare la completa effettuazione (ex art. 9 accordo nazionale del 2001) delle prestazioni indispensabili, così come definite dall'art. 8 dell'accordo nazionale, unica valida fonte collettiva per l'individuazione delle prestazioni minime da garantire in caso di sciopero.

Legittimamente, pertanto, con l'ordine di servizio n. 31 del 22.10.2008 Acegas, nel comandare determinati lavoratori – coincidenti con la totalità dei turnisti - imponeva loro la prestazione della consueta attività, avvertendoli che, in difetto, sarebbero state applicate sanzioni disciplinari

Va ribadito che nemmeno il sindacato ricorrente ha, in realtà, contestato la comandata; in particolare, le organizzazioni sindacali non hanno mai contestato la

circostanza che l'azienda, come anche in passato, avesse comandato tutti i lavoratori del turno ordinario (così anche si legge nel decreto opposto).

Lo stesso accordo aziendale del 9.6.2000, richiamato da Fiadel, prevede che *“il contingente minimo di personale assegnato all'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di via Errera: capoturno, conduttore, gruista, addetto al movimento, pesa (limitatamente all'orario mattutino)”*.

Tuttavia, la Fiadel ha ritenuto, in ciò errando, che pur comandati i suddetti lavoratori potessero esercitare – astenendosi dalla normale prestazione lavorativa ovvero abbassando il carico - il diritto di sciopero.

È vero che, in generale, si discute della legittimità del cosiddetto sciopero anomalo, esclusa da una parte almeno della dottrina sull'assunto che il comportamento materiale garantito come diritto dall'art. 40 della Costituzione sarebbe soltanto l'astensione totale dell'attività lavorativa, sicché sia il cosiddetto sciopero delle mansioni che lo sciopero del rendimento comporterebbero un inadempimento contrattuale; lo sciopero non potrebbe considerarsi legittimo se inteso come riduzione dell'intensità della prestazione lavorativa al di sotto del limite posto dall'obbligo di diligenza.

Al contrario, la legittimità dello sciopero anomalo è riconosciuta da altri, ritenendosi in particolare che anche l'astensione soltanto da alcune mansioni rientri nella nozione di sciopero e quindi goda dell'immunità di cui all'art.40 della Costituzione; in tale forma anomala di sciopero rientrerebbe pure il rallentamento concertato della produzione, detto anche sciopero del rendimento, che consiste nell'imprimere all'attività lavorativa un ritmo più lento del normale.

In tal senso anche la Cassazione ha ritenuto lo sciopero delle mansioni una forma di sciopero parziale, in quanto nella moderna concezione del diritto di sciopero tutelato dall'art. 40 della Costituzione del tutto irrilevanti risultano le modalità in cui lo sciopero viene effettuato, con il solo limite che l'iniziativa non pregiudichi la produttività dell'azienda (Cass. 6.10.1999, n. 11147; *contra*, però, più recentemente Cass. 25.11.2003, n. 17995).

È vero altresì che, a seguito della novella legislativa, l'ambito di applicazione della legge 146 è ora riferibile a tutte le forme di astensione dal lavoro, non solo a prescindere dalla natura subordinata o autonoma, ma anche a prescindere dalla loro qualificazione come sciopero o meno, in tal senso spiegandosi la tendenza della Commissione di garanzia ad applicare le regole della 146 anche a quelle forme

di protesta che, a rigore, non sono riconducibili alla nozione di sciopero in senso stretto (rallentamento concertato dei ritmi di lavoro, ostruzionismo, sciopero pignolo), in quanto ciò che assume rilievo è l'impatto che la forma di lotta sindacale produce sui diritti degli utenti.

Tuttavia, nel caso di specie la suddetta questione non assume alcuna rilevanza, non trattandosi di stabilire se anche l'astensione di una parte delle prestazione o il rallentamento della produzione siano qualificabili quale sciopero e siano quindi ipotesi, per un verso, garantite dalla previsione dell'art. 40 della Costituzione e, dall'altro, assoggettate alle previsioni limitative della l. n.146/90.

Nella fattispecie concreta, infatti, il diritto di sciopero – pur volendo qualificare come tale il rifiuto parziale della prestazione lavorativa o il rallentamento della produzione – non poteva essere esercitato dai lavoratori che erano stati comandati, vale a dire richiesti dell'effettuazione delle prestazioni indispensabili.

Ciò al di là della considerazione che l'art. 5 dell'accordo nazionale 1 marzo 2001 vieta ogni forma anomala di sciopero, quale è anche l'ipotesi di riduzione del carico dell'impianto.

I lavoratori comandati - al fine di garantire le prestazioni indispensabili – non potevano scioperare e dovevano, pertanto, adempiere alla prestazione lavorativa come loro normalmente richiesto, e come in effetti richiesto da Acegas (cfr. dichiarazioni informativi).

Acegas Aps aveva per parte sua l'obbligo di garantire, attraverso i comandati, la completa effettuazione delle prestazioni indispensabili che nel caso di specie, per quanto sopra esposto, non avendo scioperato il servizio di raccolta, coincidevano con il trattamento di tutti i rifiuti immessi nella fossa del personale non scioperante.

Illegittimamente, pertanto, i soggetti comandati hanno preteso di scioperare, rallentando la produzione rispetto alla normale attività, abbassando il carico dell'impianto, senza peraltro mai scendere al di sotto del minimo tecnico, ma bruciando una quantità di rifiuti inferiore a quella raccolta, con conseguente minor produzione di energia (cfr. in particolare dichiarazioni informativi xxxxxxxx e Vatta).

È lo stesso xxxxxxxx – quadrista addetto alla sala controllo presso il termovalorizzatore, sanzionato perché, pur comandato, aveva abbassato l'entità del

carico – ad ammettere che *“la gestione è intesa come carico massimo”*. Parimenti, il capoturno Arbullo ha riferito che *“di solito manteniamo il termovalorizzatore al massimo, salvo eccezioni, con riduzione in estate ed in caso di pochi rifiuti”*.

Orbene, se la normalità della prestazione lavorativa richiesta è quella che comporta il mantenimento dell'impianto al massimo carico, l'abbassamento del carico comporta un inadempimento parziale della prestazione.

Il comportamento tenuto dai lavoratori turnisti che, pur comandati, hanno dichiarato di aderire allo sciopero, fornendo una prestazione lavorativa inferiore a quella normalmente resa, vale a dire abbassando il carico, non può considerarsi quale legittimo esercizio del diritto di sciopero; l'astensione da alcune mansioni, ovvero, dalla normale attività, pur percependo l'intera retribuzione, si traduce nel rifiuto parziale di prestazioni ordinarie da rendersi nell'orario normale di lavoro ovvero nella esecuzione parziale del contratto di lavoro.

Di conseguenza, non può ritenersi antisindacale la condotta del datore di lavoro che - al fine di assicurare, in adempimento agli obblighi gravanti sull'impresa erogatrice del servizio pubblico, le prestazioni minime indispensabili - ha richiamato i lavoratori, attraverso l'ordine di servizio n. 31/2008 consegnato nei giorni precedenti lo sciopero, a prestare la consueta attività.

Né, poi, in particolare, può valutarsi antisindacale la condotta datoriale consistita nell'aver sanzionato con cinque giorni di sospensione il turnista xxxxxxxx, quadrista del termovalorizzatore, il quale, pur comandato, ha deciso di abbassare il carico.

Va altresì considerato che xxxxxxxx, in quanto quadrista e non capoturno, non aveva il potere di decidere di abbassare il carico del termovalorizzatore, che spetta al capoturno (cfr. dichiarazioni informatori Arbullo, Cussich, Vatta); prese dunque l'iniziativa di abbassare il carico del termovalorizzatore, in quanto il capoturno Falceri non aveva aderito allo sciopero, limitandosi soltanto a prendere atto della decisione dei colleghi (così l'informatore Vatta, conduttore).

Né risulta, diversamente da quanto si legge nel decreto opposto, che la Acegas Aps abbia richiesto di far proseguire il termovalorizzatore al di sopra del carico normalmente richiesto – coincidente con il massimo carico -, al di là del fatto che, non scioperando, i lavoratori comandati erano comunque obbligati a prestare la loro attività lavorativa secondo le scelte organizzative e le direttive datoriali.

Alcun rilievo, poi, ha la circostanza che in occasione di scioperi precedenti l'azienda non avesse assunto alcun provvedimento disciplinare nei confronti dei lavoratori comandati che, dichiarando di aderire allo sciopero, avevano abbassato il carico; la circostanza di aver tollerato, in passato, un comportamento illegittimo non può certamente determinare l'antisindacalità della successiva condotta del datore di lavoro, il quale previamente ha invitato, con espresso ordine di servizio, i dipendenti comandati a fornire la normale prestazione e, successivamente, ha sanzionato il lavoratore inadempiente.

Infine, non può aver alcun rilievo, nella valutazione dell'antisindacalità della condotta, la circostanza che ad essere sanzionato sia stato soltanto l'xxxxxxx e non anche gli altri lavoratori che, parimenti iscritti alla stessa organizzazione sindacale Fiadel, avevano ridotto il carico, dichiarando di aderire allo sciopero. Va invero altresì considerato che, in base a quanto emerso dalle dichiarazioni degli informatori, pur avendo aderito anche gli altri turnisti allo sciopero, ad esclusione del capoturno Falceri, fu xxxxxxxxxx a decidere e ad abbassare il carico.

La complessità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

Il giudice, definitivamente pronunciando,

P.Q.M.

ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa,

in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto del 12.12.2008 e per l'effetto respinge le domande tutte proposte da Fiadel con il ricorso ex art. 28 l. 300/70;

compensa tra le parti le spese di entrambe le fasi del giudizio.

Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.

Trieste, 1.4.2010

Il GIUDICE del LAVORO

Silvia Rigon